

SOMMARIO

Le PMI e la mediazione civile e commerciale. Un metodo alternativo di risoluzione delle controversie transfrontaliere

Dott.ssa Alessia Bolognini

Vendita e garanzie dei beni di consumo: l'obbligo del venditore di rimuovere il bene difettoso e di installare il bene sostitutivo

Avv. Luca Luchetti

Il "feasibility study" sul diritto europeo dei contratti

Dott.ssa Carlotta Calabresi

Presentata la XII^a edizione del "position paper" della Camera di Commercio Europea in Cina sulla situazione del business europeo in Cina

Dott. Federico Antonelli

4^a edizione DEL MASTER DI II LIVELLO IN:

European Citizenship and Euro-Mediterranean Integration: Cultural heritage and activities as factors in social cohesion and development.

MSc course - Level 2
2011/2012

The University MSc course - level 2 - on "European Citizenship and Euro-Mediterranean Integration: Cultural heritage and activities as factors in social cohesion and development" is organized by Centro Altiero Spinelli per l'Europa dei Popoli e la pace nel mondo - Polo di eccellenza Jean Monnet, of the Political Science Faculty, Università degli Studi Roma Tre, in partnership with the Fondazione Anna Lindh per il dialogo tra le culture, la Regione Lazio - Casa delle Regioni del Mediterraneo, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry for Cultural Heritage and Activities.

For more information: www.mastereuromed.eu

COMITATO DI REDAZIONE

Responsabile di redazione
Prof. Avv. Raffaele Torino

Comitato di redazione
Dott.ssa Alessia Bolognini
Avv. Luigi Cesaro
Dott.ssa Monica Didò
Avv. Luca Luchetti
Avv. Antonietta Majoli
Avv. Filippo Palmieri
Dott.ssa Giulia Vassallo
Dott. Cristiano Zagari

Hanno collaborato a questo numero:

Alessia Bolognini, Luca Luchetti, Carlotta Calabresi, Federico Antonelli

Le PMI e la mediazione civile e commerciale. Un metodo alternativo di risoluzione delle controversie transfrontaliere

Dott.ssa Alessia Bolognini

L'Unione europea si occupa, da diversi anni ormai, di metodi alternativi di risoluzione delle controversie - ADR (Alternative Dispute Resolution) promuovendo ed incoraggiando la diffusione di tali pratiche all'interno dei singoli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

La produzione normativa in materia, nell'ultimo decennio, conferma l'orientamento dell'Unione nel favorire l'adozione della mediazione, principalmente nella risoluzione di controversie di natura commerciale transfrontaliere e on-line.

La pubblicazione, da parte della Commissione europea, di un documento di discussione sui modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale (aprile 2002), meglio noto come il *Libro Verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie*, di un *codice europeo di condotta dei mediatori* (luglio 2004) e l'adozione e presentazione, al Parlamento europeo e al Consiglio europeo, di un progetto quadro di direttiva sulla mediazione, tradotto poi nella *Direttiva europea n. 52 del 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale*, si inseriscono nel contesto dei lavori in corso, nell'ambito della Unione europea, per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, all'interno del quale garantire, ai cittadini europei, un migliore e più rapido accesso alla giustizia; tanto che nel primo articolo dei "considerando", la *Direttiva 2008/52* precisa: "La Comunità si prefissa l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità deve adottare, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno".

Infatti, nel più ampio quadro di realizzazione di un mercato unico, all'interno del quale sia garantita la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali, costituisce una priorità dell'Unione quella di assicurare ai cittadini europei un facile accesso alla giustizia che favorisca la soluzione delle controversie di natura commerciale transfrontaliere e contribuisca a ridurre le preoccupazioni, il tempo e i costi di un giudizio ordinario, aiutando concretamente i cittadini a far valere i propri diritti.

La mediazione, in effetti, consente alle parti di riallacciare un dialogo per trovare una vera soluzione al loro conflitto, anziché rinchiudersi in una logica di scontro da cui di solito escono un vincitore e un vinto.

Dunque, tempi brevi, riduzione dei costi, assenza di formalità nelle procedure, eliminazione delle problematiche connesse all'individuazione

della giurisdizione competente, mantenimento della pace sociale, sono gli elementi caratterizzanti dell'ADR che, secondo quanto disposto dal *Libro Verde*, "rappresenta una priorità politica - più volte riaffermata - per le istituzioni dell'Unione europea cui spetta il compito di promuovere tali metodi alternativi, di garantire il miglior contesto possibile per il loro sviluppo, e di cercare di garantirne la qualità. Questa priorità politica è stata messa in particolare evidenza nel settore della società dell'informazione, dove, in particolare, è stato riconosciuto il ruolo dei nuovi servizi on-line di risoluzione delle controversie ("ODR", che sta per "Online Dispute Resolution") in materia di risoluzione delle controversie transfrontaliere su Internet".

Favorire la soluzione del conflitto nei rapporti commerciali transfrontalieri e on-line, mantenendo la relazione tra le parti e gli accordi commerciali tra le stesse è l'obiettivo che induce la Commissione a promuovere lo sviluppo dell'ADR negli Stati membri, come precisato nel *Libro Verde*: "Le controversie transfrontaliere sono caratterizzate ancora più che quelle interne dalla lentezza e dal costo dei procedimenti. Con la realizzazione del mercato interno e l'intensificazione degli scambi e della mobilità dei cittadini, i conflitti tra cittadini di Stati membri diversi o tra persone residenti in Stati membri diversi, amplificati in particolare dallo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero, quale che sia l'importanza o il valore della controversia, tendono a moltiplicarsi, e con questi il numero delle cause transfrontaliere portate davanti ai giudici. Ai problemi pratici di sovraccarico della giustizia si aggiungono questioni spesso complesse di conflitti di leggi e di giurisdizione, nonché difficoltà pratiche di ordine linguistico e finanziario".

Il procedimento volontario e non coercitivo della mediazione si propone, quindi, di superare i conflitti trovando una soluzione comune e offrire uno strumento semplice e accessibile a tutti i cittadini e, soprattutto alle PMI al fine di risolvere rapidamente i conflitti, limitare i costi e deflazionare il carico dei tribunali.

Poco conosciuta alle nostre latitudini, questa pratica è già solidamente ancorata nel mondo anglo-sassone che ne ha conosciuto i vantaggi innegabili; nell'era di internet, dove la velocità d'esecuzione è al centro di tutte le attività, il tempo di risposta dei tribunali ordinari o delle corti arbitrali, che si conta in anni, non è più adeguato. Le imprese preferiscono sempre più prendere in mano il loro destino e la mediazione le aiuta a giungere ad una soluzione negoziata ottimale e, in ogni caso, conforme ai loro rispettivi interessi.

La riforma della mediazione civile e commerciale, contenuta, nel nostro ordinamento, nel D.Lgs n. 28 del 2010, rappresenta un'occasione importante per ridurre il contenzioso e tutelare gli interessi del mercato; proprio per questi motivi, Confederazioni imprenditoriali, Ordini professionali, Sistema camerale e PMI che svolgono da

protagonisti un ruolo strategico nel mondo della produttività e dell'economia, sostengono l'importanza dello strumento della mediazione.

Vendita e garanzie dei beni di consumo: l'obbligo del venditore di rimuovere il bene difettoso e di installare il bene sostitutivo

Avv. Luca Luchetti

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (1999/44/CE), in caso di non conformità dei beni al contratto, si propone di riconoscere al consumatore il diritto di ottenere il ripristino gratuito di tale conformità, mediante riparazione o sostituzione a scelta dello stesso consumatore o, in mancanza di ciò, una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. In particolare, l'art. 3 della direttiva in questione prevede che in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, del bene. Secondo quanto disposto dalla legislazione europea, in primo luogo, "il consumatore può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato" (art. 3, par. 2). Un rimedio deve ritenersi sproporzionato se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro rimedio, tenendo conto del valore del bene, dell'entità del difetto e dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Con la recente sentenza del 16 giugno 2011 nei procedimenti riuniti C-65/09 e C-87/09, la Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sul fatto se le disposizioni sopra citate di cui all'art. 3 della direttiva 1999/44/CE debbano essere interpretate (i) nel senso che ostano a una normativa nazionale in base alla quale, in caso di difetto di conformità del bene consegnato, il venditore può rifiutare il rimedio preteso dal consumatore, in particolare, quando esso gli imponga costi assolutamente sproporzionati e (ii) se in caso di ripristino della conformità del bene mediante sostituzione, il venditore deve sopportare le spese relative alla rimozione del bene non conforme dal luogo in cui il consumatore lo aveva installato, conformemente alla sua natura e all'uso previsto. Tali questioni sono state sollevate in ragione della normativa nazionale tedesca di cui agli artt. 433 e ss. del *Bürgerliches Gesetzbuch*, in forza della quale il venditore può rifiutare la modalità di adempimento successivo scelta dall'acquirente, non solo quando tale modalità gli imponga costi sproporzionati rispetto all'altra modalità, ma anche quando il costo della modalità scelta dall'acquirente sia intrinsecamente sproporzionata, anche se l'unica possibile.

Rispetto all'obbligo per il venditore di farsi carico della rimozione del bene non conforme e dell'installazione del bene sostitutivo, la Corte di Giustizia rileva che il tenore letterale dell'art. 3 della direttiva impone di considerare la gratuità del ripristino della conformità del bene da parte del venditore un elemento essenziale delle garanzie del consumatore. Detto obbligo incombe, quindi, sul venditore sia nel caso della riparazione, sia nel caso della sostituzione del

bene non conforme. È certo vero che le spese di rimozione del bene non conforme e di installazione del bene sostitutivo non figurano tra quelle elencate dall'art. 3, par. 4, della direttiva che definisce l'espressione "senza spese", ma, per la Corte, tale elenco presenta carattere esemplificativo e non tassativo. Pertanto, in una situazione in cui nessuna delle parti ha agito colpevolmente, è legittimo porre a carico del venditore le spese di rimozione del bene non conforme e di installazione del bene sostitutivo, dal momento che tali spese supplementari, da una parte, sarebbero state evitate se il venditore avesse eseguito correttamente i propri obblighi contrattuali sin dall'inizio e, dall'altra parte, le medesime risultano necessarie per procedere al ripristino della conformità del bene.

Da ciò deriva, per i giudici europei, che l'art. 3 della direttiva 1999/44/CE debba essere interpretato nel senso che, quando un bene di consumo non conforme, che prima della comparsa del difetto sia stato installato in buona fede dal consumatore, tenendo conto della sua natura e dell'uso previsto, sia reso conforme mediante sostituzione, il venditore è tenuto comunque alla rimozione del bene dal luogo in cui è stato installato e all'installazione del bene sostitutivo, ovvero a sostenere le spese per la rimozione e sostituzione del bene. Tale obbligo a carico del venditore sussiste per la Corte di Giustizia a prescindere del fatto che egli fosse tenuto o meno ad installare il bene in base al contratto.

Rispetto, invece, alla facoltà per il venditore di rifiutare di farsi carico di spese sproporzionate per la rimozione del bene difettoso e per l'installazione del bene sostitutivo, la Corte di Giustizia ritiene che la direttiva sulle garanzie dei beni di consumo osta a una normativa nazionale che attribuisca al venditore il diritto di rifiutare la sostituzione di un bene non conforme, nel caso si tratti dell'unico rimedio possibile, quando la medesima gli imponga costi sproporzionati. Ciò in quanto il legislatore europeo ha inteso attribuire al venditore il diritto di rifiutare la riparazione o la sostituzione del bene difettoso soltanto nel caso di impossibilità o sproporzione relativa. Nel caso, invece, uno solo dei rimedi sia esperibile, il venditore non può rifiutarsi di ripristinare la conformità del bene al contratto. La normativa in questione non osta, invece, al fatto che il rimborso al consumatore da parte del venditore delle spese di rimozione e di installazione debba essere proporzionato.

Con la sentenza in questione, la Corte di Giustizia ha quindi chiarito che in materia di garanzie in favore dei consumatori non possono essere compatibili con la legislazione europea interpretazioni ed applicazioni restrittive di tali norme, nel caso in cui le medesime vadano a ridurre i diritti dei consumatori.

Il "feasibility study" sul diritto europeo dei contratti

Dott.ssa Carlotta Calabresi

Le iniziative intraprese dalla Commissione europea nell'ultimo decennio per uniformare e armonizzare il diritto europeo dei contratti sono innumerevoli. Esse traggono tutte origine dalla constatazione che lo sviluppo del mercato interno è ostacolato dalla presenza di tante leggi applicabili ai contratti conclusi dai consumatori quanti sono gli Stati membri (ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 593/2008

del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), che genera incertezza giuridica e costi per le imprese, specie le PMI, a discapito della fiducia dei consumatori e della concorrenza.

Con la comunicazione sul diritto contrattuale europeo (COM(2001) 398) dell'11.7.2001 la Commissione europea ha avviato nel 2001 una consultazione pubblica al fine di individuare le modalità attraverso cui perseguire l'auspicato ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri. In base alle risposte alla comunicazione, nel 2003 la Commissione ha pubblicato un piano d'azione (COM(2003) 68 del 12.2.2003) allo scopo di migliorare la qualità e la coerenza del diritto europeo dei contratti istituendo un *common frame of reference* (CFR) contenente principi, una terminologia comune e norme modello indirizzate al legislatore europeo. I principi, secondo quanto illustrato dal piano d'azione, dovevano essere ispirati da un lato ai principi comuni alle legislazioni nazionali individuati con il metodo comparatistico, secondo il modello della Commissione Lando, dall'altro ai principi attualmente esistenti nel diritto comunitario secondo il modello *Acquis* (normativa europea vigente), coordinando entrambe le fonti.

La Commissione ha inoltre proposto di rivedere l'*Acquis* dell'Unione nel settore del diritto contrattuale dei consumatori al fine di eliminare le incongruenze e colmare le lacune normative (COM(2004) 651 def. dell'11.10.2004). Vanno menzionati inoltre il c.d. Programma dell'Aja (Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo. Il programma dell'Aja: dieci priorità per i prossimi cinque anni. Partenariato per rinnovare l'Europa nel campo della libertà, sicurezza e giustizia, Bruxelles, 10 maggio 2005, COM(2005) 184 def), poi approvato dal Consiglio dell'Unione, la comunicazione della Commissione "Europa 2020" (COM(2010) 2020 del 3.3.2010) e l'agenda digitale europea (COM(2010) 245 del 19.5.2010), adottata nell'ambito della strategia Europa 2020.

Sin dall'inizio sono emerse le diverse posizioni della Commissione europea e del Parlamento europeo: la prima tendente a circoscrivere l'ambito dell'unificazione del diritto privato europeo al solo diritto dei contratti, il secondo invece più propenso ad estenderne le materie. La stessa Commissione ha ridimensionato il progetto iniziale di CFR al solo diritto dei consumatori.

Nel 2010 è stata lanciata dalla Commissione un'ulteriore consultazione pubblica con il libro verde 1.7.2010 COM (2010) 348 sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese. Il libro verde del 2010 propone 7 opzioni: 1. Pubblicazione dei risultati del gruppo di esperti; 2. "Strumentario" ufficiale per il legislatore; 3. Raccomandazione della Commissione sul diritto europeo dei contratti; 4. Regolamento istitutivo di uno strumento facoltativo ("28mo regime"); 5. Direttiva sul diritto europeo dei contratti; 6. Regolamento sul diritto europeo dei contratti; 7. Regolamento istitutivo del codice civile europeo.

La Commissione ha espresso la sua preferenza per la quarta opzione, vale a dire l'istituzione di uno strumento opzionale di diritto europeo dei contratti in alternativa ai diritti degli Stati membri (28mo regime). Tra i contributi notifi-

cati (consultabili sul sito http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0052%5Fen.htm) spicca il giudizio del Parlamento europeo, che si è pronunciato in favore di uno strumento opzionale da completare con un "toolbox" o "boîte à outils" per garantire la coerenza e la qualità della legislazione nella materia (si veda il rapporto Diana Wallis del 12 aprile 2011 (MEMO/11/236) e la Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese (2011/2013(INI)). Tale ultima risoluzione sottolinea l'importanza di attendere il risultato dei negoziati riguardanti la direttiva sui diritti dei consumatori prima di formulare qualsiasi decisione definitiva.

Successivamente, la Commissione ha costituito un ulteriore gruppo di esperti al fine di stabilire la "fattibilità" di uno strumento potenziale che disciplini il diritto europeo dei contratti, che possa coprire più aspetti della relazione contrattuale nelle transazioni transfrontaliere sia nei contratti B2B sia B2C, tenendo anche conto delle esigenze delle piccole imprese, che possa essere "self-standing" e comprensibile, conciso e "user-friendly", sia nel linguaggio che nella struttura. Il DFCR (monumentale lavoro accademico in dieci volumi) era stato criticato per avere una struttura troppo sistematica, astratta e troppi rinvii. Il testo doveva contenere una disciplina semplificata dell'intera materia del diritto contrattuale, più leggibile e maneggevole anche da non giuristi. Effettivamente lo studio utilizza una terminologia appartenente al linguaggio corrente quale ad esempio "making a binding contract" o "assessing what is in the contract".

La Commissione ha chiesto agli esperti di tenere conto dell'alto livello di protezione dei consumatori già introdotto nell'EU *Acquis* nonché nella proposta di direttiva sui diritti dei consumatori attualmente in discussione. Il gruppo è stato invitato inoltre a tener conto della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG) (ad oggi ratificata da 77 paesi, esclusi in Europa il Regno Unito, il Portogallo e l'Irlanda), dei Principi Unidroit sui contratti commerciali internazionali, e dei risultati del lavoro di varie commissioni, quali i *Principles of European Contract Law* proposti dalla Commission on European Contract Law diretta da Ole Lando e i *Principes Contractuels Communs* dell'Associazione Henri Capitant e la *Société de Legislation Comparée*.

I lavori del gruppo si sono conclusi con la pubblicazione di uno studio di fattibilità che i soggetti interessati sono stati chiamati a commentare rispondendo, entro il 1 luglio 2011, ad una serie di quesiti allegati al documento, la cui ultima versione è datata 19 agosto 2011 (ec.europa.eu/justice/contract/files/feasibility_study_en.pdf). Lo studio si concentra sul contratto di vendita e i servizi ad esso collegati (manutenzione e installazione). La vendita può avere ad oggetto "durable medium" o "supports durables" con l'esclusione dei contenuti digitali puri.

Il testo è da ritenere alla stregua di un primo "modulo" per poi essere arricchito ulteriormente in futuro. Il gruppo ha lavorato pensando ad uno strumento opzionale, un "blue botton" da cliccare sulla pagina web dell'impresa che vuole vendere prodotti o servizi nell'Unione europea

e sfuggire al problema dell'applicazione del diritto della residenza/domicilio del consumatore. Il gruppo di lavoro si è preoccupato inoltre di coordinare il testo con la proposta di direttiva sui diritti dei consumatori (COM(2008) 614 dell'8.10.2008) pertanto sono state incorporate le parti della proposta di direttiva riguardanti l'armonizzazione massima.

Il testo si apre con una serie di principi generali (*freedom of contract, good faith and fair dealing, cooperation*), regole sull'interpretazione – che deve essere autonoma – e definizioni. Regola i doveri precontrattuali, il contratto in senso stretto, l'annullamento del contratto per vizi del consenso. Vi è una suddivisione tra obbligazioni e diritti del venditore ed obbligazioni e diritti del compratore, ispirata alla convenzione di Vienna. E' previsto un capitolo sui danni, sulle restituzioni e sulla prescrizione.

Lo studio di fattibilità contiene clausole generali vaghe, con il rischio che l'armonizzazione resterà nelle mani dei giudici che dovranno interpretarle (ad esempio "reasonable price" previsto dall'art. 74). Il testo è stato ritenuto da parte delle organizzazioni professionali di ispirazione consumerista e super protettivo del diritto dei consumatori, in particolare l'art. 87 che estende il test di "unfairness" anche alle clausole negoziate individualmente. Si ha in un certo senso un capovolgimento per cui il diritto dei consumatori è diventato diritto comune e il diritto dei contratti tra professionisti la deroga, limitando eccessivamente l'autonomia contrattuale.

Presentata la XII^a edizione del "position paper" della Camera di Commercio Europea in Cina sulla situazione del business europeo in Cina

Dott. Federico Antonelli

L'8 settembre 2011, è stata presentata l'edizione 2011/2012 del *position paper* della Camera di commercio europea in Cina (*European Union Chamber of Commerce in China*, d'ora in avanti EUCCC) sul contesto politico-legislativo in cui operano le imprese europee in Cina.

Il *position paper* rappresenta lo strumento privilegiato per comprendere le più importanti difficoltà in cui operano le aziende europee in Cina, nonché le principali tendenze in atto nell'ambito degli investimenti esteri in Cina. Il documento è stato elaborato da 36 diversi gruppi di lavoro attivi presso la EUCCC nell'arco di 6 mesi di lavoro ed è diviso in tre parti: a) per area tematiche (ad esempio, diritto, finanza, proprietà intellettuale, appalti pubblici, standard tecnici, PMI, ecc); b) per settori economici (industria, servizi, finanza); c) focus sulla situazione in determinate città cinesi (Pechino, Shanghai, Pear River, ecc). Il *position paper*, oltre ad analizzare le principali difficoltà di accesso al mercato cinese riscontrate dalle aziende europee, contiene più di 600 raccomandazioni rivolte al Governo cinese ma anche, un ristretto numero di suggerimenti indirizzati alla Commissione Europea e ai singoli Stati membri.

La percezione complessiva che si evince dall'analisi del *position paper* sul contesto in cui si trovano ad operare gli investitori esteri in Cina e le linee di tendenza per il prossimo futuro sono piuttosto negative. Tre indicatori possono confermare questa valutazione: a) le raccoman-

dazioni al governo cinese sono pressoché raddoppiate rispetto all'edizione precedente (nonostante siano anche evidenziate problematiche su cui il Governo cinese sembra aver accolto le raccomandazioni contenute nei precedenti *position paper*); b) pur contenendo il XII^{mo} piano quinquennale (approvato nel marzo del 2011) politiche economiche che potrebbero offrire importanti opportunità alle imprese europee (politiche di sostegno ai consumi, di sviluppo sostenibile), il "Catalogo" di guida agli investimenti esteri in Cina emanato poco dopo (trattasi di uno strumento legislativo, periodicamente aggiornato, che divide gli investimenti esteri in "incoraggiati, consentiti, ristretti e proibiti") contiene invece importanti restrizioni di accesso al mercato, talvolta ancor più stringenti del passato ed, in particolar modo, proprio in quei settori della cosiddetta *green economy* in cui le aziende europee avrebbero potuto essere più competitive; c) da un sondaggio effettuato dalla EUCCC, se è rimarcabile la percentuale delle aziende (più del 70%) che hanno dichiarato che i propri ricavi e utili netti sono aumentati nell'ultimo anno, è tuttavia aumentata la percentuale delle aziende europee che hanno la percezione di essere state discriminate dal Governo cinese, così come è aumentata la percentuale di quelle che reputano che, in futuro, le discriminazioni potranno aumentare.

Molte delle raccomandazioni contenute nel *position paper* si riferiscono a due principali aree di interesse: migliorare la trasparenza e la certezza del sistema giuridico e migliorare la concorrenza e l'accesso al mercato. Tra le raccomandazioni più rilevanti, vi è la richiesta di una semplificazione della divisione delle attuali complesse competenze amministrative nel settore *automotive* e finanziario che rendono difficoltoso l'accesso al mercato.

Alla Commissione e ai singoli Stati membri, la EUCCC raccomanda soprattutto: a) l'adozione di un Trattato bilaterale in materia di investimenti che possa affrontare i temi legati all'esistenti barriere di accesso al mercato; b) un maggiore coordinamento tra EU e Stati membri in materia di politiche commerciali nei confronti della Cina.

Nel documento si suggerisce di costituire un asse strategico privilegiato tra imprese straniere presenti in Cina e imprese private cinesi, le quali stanno anche loro soffrendo negli ultimi anni di alcune politiche "discriminatorie" da parte del Governo cinese. Le importanti politiche di stimolo all'economia poste in essere dal Governo cinese dopo la crisi mondiale del 2008 hanno, infatti, portato benefici soprattutto alle imprese statali a scapito di imprese private cinesi e straniere, con effetti distorsivi della concorrenza.

Il *position paper*, disponibile anche on-line sul sito della EUCCC, sarà presentato nei giorni 19-22 settembre a Bruxelles, il 22 settembre in Italia presso la sede di Confindustria di Roma e a seguire in altre 10 capitali europee.